

**Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Grande Chambre**

**Udienza pubblica del 20 maggio 2015
De Tommaso Angelo c/ Italia
Ricorso nr. 43395/09**

Trascrizione della discussione dell'Avv. Domenico Conticchio

Eccellentissimo Signor Presidente,

Eccellentissimi Signori Giudici della Grande Camera,

se sono qui oggi innanzi a Voi a perorare il ricorso del signor De Tommaso è grazie all'impegno profuso in difesa dei suoi diritti di libertà, che riteniamo siano stati violati dallo Stato italiano.

Di questo impegno sono parte importante anche le persone qui al mio fianco che con me hanno collaborato nel collegio difensivo e che vorrei preliminarmente ringraziare, col Vostro permesso, per il prezioso aiuto fornitomi: la signora avvocatessa Maira Casulli del Foro di Bari, mia collaboratrice giuridica, studiosa di diritti umani e diritto europeo; e la signora dottor Liliane Fanizzi, interprete ed avvocatessa.

Ma il grazie più profondo devo e voglio tributarlo a codesta Eccellentissima Corte ed al Suo Eccellentissimo Presidente, per aver deciso di assegnare al ricorso del signor De Tommaso quell'attenzione così particolare da ritenerlo meritevole di esame diretto innanzi alla Grande Camera.

Il caso umano che è oggi innanzi a Voi riguarda problematiche generali di civiltà giuridica e democratica ormai di terribile attualità in Italia, a causa di una legislazione che riguarda diritti umani fondamentali e che è tuttavia spesso inadeguata, altre volte incivile, nonchè -come ha ricordato appena adesso anche il rappresentante del Governo italiano- sistematicamente sanzionata dalla Corte costituzionale.

Una legislazione di cui troppo spesso si fa di fatto uso, nei tribunali italiani,

per sopperire al sostanziale fallimento del processo penale, in modo da raggiungere obiettivi di presunta politica criminale senza, però, le garanzie legali del codice di procedura penale e della Costituzione.

Non è un caso che le misure di prevenzione nascano, in Italia, durante il regime dittatoriale fascista con un procedimento applicativo demandato alla Polizia e disciplinato nel Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza..

Col superamento del regime fascista e l'avvento dello stato democratico, il sistema delle misure di prevenzione, grazie a due importanti interventi della Corte costituzionale del 1956 (sentenze numero 2 ed 11), è stato quindi parzialmente riformato e sottoposto al controllo della magistratura ordinaria, per le misure più gravi.

Tuttavia, l'assenza di un radicale mutamento del contenuto sostanziale della normativa a proposito dell'indicazione precisa, nella legge, dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione, provoca tuttora un grave inquinamento giuridico-culturale nel mondo giudiziario italiano, avendo aperto le strade alla cultura del sospetto, delle presunzioni di pericolosità, dell'inversione dell'onere della prova, persino della retroattività delle leggi che addirittura limitano la libertà personale o privano il cittadino dei suoi beni.

A fronte di un diritto penale fondato sui principi di tassatività e determinatezza, sia dei reati, che delle misure di sicurezza *post delictum*, continua ad esistere un sistema delle misure di prevenzione *ante e praeter delictum* fondato al contrario sulla totale genericità ed indeterminatezza dei presupposti legali legittimanti l'intervento "preventivo" dello Stato nei confronti di persone che siano soltanto "sospettate" di commettere o di poter commettere reati.

Nonostante che la normativa italiana, dopo i primi interventi della Corte costituzionale e le conseguenti parziali riforme, abbia sempre fatto riferimento, per l'applicazione di una misura di prevenzione, alla necessità di

ancorare a "**elementi di fatto**" la circostanza della "**abituale dedizione**" di una persona a "**traffici delittuosi**" pericolosi per la "**sicurezza pubblica**" e dai quali egli tragga "**i mezzi per il proprio sostentamento**" avendo riguardo al suo "**tenore di vita**" (articoli 1, alinea a) e b) e 3, della Legge 1423 del 27 dicembre 1956, applicati al caso che riguarda il nostro Assistito signor De Tommaso), si può senz'altro dire che l'indeterminatezza lessicale e normativa di tali concetti ha sempre consentito i margini più ampi di discrezionalità giudiziaria -se non a volte anche di arbitrio- e ciò significa applicare in questo caso principi che appartengono ad uno Stato di polizia, non ad uno Stato di diritto.

Tutto ciò, quindi, ad un prezzo altissimo per una società che vorrebbe dirsi democratica e fondata sullo stato di diritto: l'affossamento delle fondamentali garanzie di certezza del diritto, dei principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie limitative delle libertà personali dei cittadini anche quando essi neppure hanno commesso un reato; nonché l'affossamento della cultura della prova in favore della cultura del sospetto, di medioevale memoria.

Con le misure di prevenzione, paradossalmente, il sistema giuridico italiano fa in modo, in realtà, di facilitare, anziché impedire, la commissione di un reato, in modo molto semplice e sbrigativo: quello derivante, cioè, ed anche con pene molto gravi (fino a cinque anni di reclusione in caso di sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno, ai sensi dell'articolo 9 della legge 1423/56, adesso articolo 75 del Decreto legislativo 159 del 2011), dalla semplice violazione di anche una soltanto delle molteplici "prescrizioni" che la persona sottoposta a sorveglianza speciale è tenuta a rispettare, e che considerate tutte insieme -vedasi in proposito la Vostra sentenza nel caso Guzzardi c. Italia, paragrafi 92-95, citata anche dal Governo- realizzano una vera e propria privazione o restrizione della libertà personale del cittadino, come quella subita ingiustamente dal signor De

Tommaso grazie ad una decisione sbrigativa e frettolosa del Tribunale di Bari, emessa all'esito di una procedura non equa, privata del controllo popolare derivante dalla pubblicità dell'udienza, senza una vera e propria motivazione e, addirittura, caratterizzata in parte anche da un evidente scambio di persona per omonimia con suo cugino.

Il Governo contesta, nelle sue note scritte ed anche oggi in udienza, che vi sia stato uno scambio di persona rilevante ai fini dell'applicazione al signor De Tommaso della sorveglianza speciale, allegando anche i "chiarimenti" fornitigli per iscritto su questa vicenda dal Presidente del Tribunale di Bari, cioè il capo dello stesso ufficio giudiziario che qui è oggi principalmente sotto accusa. Tuttavia, fu la stessa Corte di appello che nel proprio Decreto di annullamento della misura scrisse a chiare lettere, al contrario, che per suffragare la valutazione negativa della personalità del De Tommaso il Tribunale aveva utilizzato anche certificati penali che invece riguardavano suo cugino omonimo.

Il Governo contesta altresì la censura di iniquità che abbiamo rivolto alla decisione del Tribunale di Bari, ripetendo sempre ciò che ha scritto il precitato Presidente del Tribunale in propria difesa, e cioè che comunque il signor De Tommaso era nelle condizioni soggettive ed oggettive per meritare una misura di prevenzione e che la decisione contraria espressa dalla Corte di appello è stata soltanto una più accurata valutazione degli stessi elementi già valutati dal Tribunale: con la conseguenza, quindi, che la procedura innanzi al Tribunale sarebbe stata equa e fondata su di una base legale.

Non è assolutamente così. La Corte di appello ha chiarito che il Tribunale aveva ommesso di considerare proprio ciò che risultava dagli atti e documenti, oltre a travisarne il contenuto. Ha chiarito che era del tutto insussistente il presupposto dell'attualità della pericolosità del signor De Tommaso al momento della pronuncia da parte del Tribunale, e questo vuol dire che è

stato violato un presupposto di legalità; ha chiarito che non rispondeva al vero che il De Tommaso fosse dedito ad attività delittuose sia nel comune di residenza che al di fuori (tanto che al De Tommaso fu imposto -quindi senza alcuna valida base legale- anche l'obbligo del soggiorno); che non era vero che il signor De Tommaso non fosse dedito ad onesta attività lavorativa, essendo invece stato ciò documentato dal ricorrente; che non era vero che egli avesse un tenore di vita sproporzionato rispetto alle sue possibilità.

Ciò significa, senza ombra di dubbio, che neppure le sole 19 righe di motivazione scritte dal Tribunale, erano fondate sulle prove ed i documenti facenti parte del fascicolo processuale, e che, quindi, non c'è stata una differente valutazione tra Tribunale e Corte di appello, ma soltanto una omessa reale ed effettiva valutazione da parte del Tribunale, vale a dire un procedimento non equo e non legale, svoltosi in violazione delle tre garanzie fondamentali già riconosciute ripetutamente come necessarie dalle sentenze della nostra Corte costituzionale (n.11/1956, nr. 23/1964 e n.177/1980): primo, la riserva di legge; secondo, un procedimento regolare; terzo, una decisione realmente motivata.

L'ordine dato dal Tribunale di Bari, di applicazione di una misura di prevenzione molto grave quale la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ha quindi imposto il sacrificio della libertà personale del signor De Tommaso senza che esso fosse reso necessario da esigenze di tutela di corrispondenti o proporzionali interessi pubblici quali quelli, ad esempio, previsti nel paragrafo 3 dell'articolo 2 del Protocollo nr. 4 sulla libertà di circolazione.

Ciò ha comportato pertanto sicuramente una violazione dell'articolo 6-1 e 6-3-d) della Convenzione Europea dei diritti Umani, sia sotto il profilo della procedura non equa, che sotto il profilo della violazione del diritto alla prova. Il Tribunale infatti non tenne in alcuna considerazione le richieste della difesa di ascoltare testimoni sia sul tenore di vita che sull'attività

lavorativa.

Queste conseguenze negative ed illegittime sono state facilitate dalla normativa italiana, troppo vaga ed indeterminata circa i presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione delle misure di prevenzione.

Eppure, il governo italiano pochissimi anni fa ebbe un'opportunità enorme per porre rimedio a queste lacune, allorquando il Parlamento, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, lo delegò, con Legge-delega nr. 136 del 13 agosto 2010, ad emanare un Testo Unico (Decreto legislativo) mediante il quale esso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), punto 5), della suddetta Legge-delega, avrebbe dovuto provvedere (finalmente) a "*definire in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali ... ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto*".

Tuttavia il Governo italiano, nonostante abbia avuto a disposizione un anno di tempo per provvedervi, non ha rispettato la delega e la direttiva impostagli. Infatti, il testo delle norme che nella legge 1423 indicavano i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione delle misure di prevenzione personali è rimasto sostanzialmente identico, come la Corte può verificare dalla nuova normativa prodotta pochi giorni fa dallo stesso Governo.

Il risultato è, a nostro modesto avviso, che in questa parte anche l'attuale normativa, in vigore dal 13 ottobre 2011 (Testo Unico nr. 159) è incostituzionale per violazione dell'articolo 76 della Costituzione italiana, in quanto continua a lasciare nel vago, nella genericità e nella violazione del principio di chiarezza, tassatività e predeterminazione, quegli stessi criteri soggettivi ed oggettivi in base ai quali il Tribunale di Bari applicò la

sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno anche al signor De Tommaso.

Dunque, si può e si deve rispondere negativamente, alla domanda rivolta dalla Corte se la misura di prevenzione applicata al signor De Tommaso fosse fondata su di una base legale accessibile e prevedibile, in ossequio al principio di legalità previsto dall'articolo 5-1 della CEDU.

Infatti, il principio di legalità non è rispettato, nella sostanza, quando si può limitare la libertà di una persona in forza di norme di legge non conoscibili e prevedibili dal cittadino a causa del loro contenuto non concreto, né specifico.

Infatti, la Corte europea ha già sottolineato, nel caso DELIJORGJI contro Albania, paragrafo 70, che *“è essenziale che le condizioni di privazione della libertà ai sensi del diritto nazionale siano chiaramente definite e che la legge stessa sia prevedibile nella sua applicazione, in modo che soddisfi i livelli di "legittimità" stabiliti dalla Convenzione, uno standard che richiede che tutte le leggi siano sufficientemente precise da consentire alla persona - se necessario, con consigli appropriati - di prevedere, in misura ragionevole in base alle circostanze, le conseguenze di un determinato atto”* (Idem il caso n. 6858/11 Ječius v. Lithuania, no. 34578/97, § 56, ECHR 2000-IX; e Baranowski v. Poland, no. 28358/95, §§ 50-52, ECHR 2000-III).

E lo conferma anche l'articolo 13 della Costituzione italiana, nella parte in cui, stabilendo che la libertà personale è inviolabile e nessuna forma di detenzione o restrizione della libertà personale è consentita se non **"nei soli casi** previsti dalla legge", non può riferirsi ovviamente che a situazioni concretamente e specificamente descritte e predeterminate dalla legge, non già a norme -quelle appunto applicate al ricorrente- dal lessico così generico che il loro contenuto viene riempito solo dal giudice e a posteriori.

Invece, totalmente vaghi ed astratti sono gli articoli 1 e 3 della legge 1423 del 1956, la quale così si esprimeva (e tuttora si esprime anche nel testo

attualmente vigente): *"I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi ... a coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose"..."quando siano pericolose per la sicurezza pubblica".*

Tale norma non rispetta quanto stabilito dalla Corte europea (caso Rotaru c. Romania, n. 28341/95, § 52) secondo cui l'espressione linguistica "prevista dalla legge" (art. 4 par. 3 CEDU) "*non soltanto impone che la misura contestata abbia una base nel diritto interno, ma riguardi anche la qualità della legge in causa: quest'ultima deve essere accessibile al cittadino e prevedibile per quanto riguarda i suoi effetti*". Ed ancora: "*Affinché la legge soddisfi le condizioni di prevedibilità, essa deve enunciare con sufficiente precisione le condizioni nelle quali una misura può essere applicata, permettendo così alle persone interessate di regolare la loro condotta rivolgendosi, se necessario, a consulenti illuminati*" (§ 38, caso Battista c. Italia, n. 43978/09).

Eppure, assolutamente chiara e precisa quanto a presupposti di applicabilità sia soggettivi che oggettivi, è la normativa sulle **misure di sicurezza**, contenuta nel codice penale (articoli da 199 a 240). **Ma è assurdo** che la normativa sia chiara e precisa nei casi in cui ci si occupa di limitazioni alla libertà personale di cittadini che hanno pur sempre commesso fatti costituenti delitto, mentre invece non lo sia nei casi relativi a limitazioni di libertà personale nei confronti di cittadini che non hanno commesso delitti, **ma si sospetta soltanto** che possano commetterli.

Abbiamo dunque fatto appena riferimento all'articolo 5-1 sotto il profilo della violazione del principio di legalità; ma a nostro parere, rispondendo alla domanda che più in generale ci viene posta dalla Corte, e dissentendo da quanto sostenuto dal Governo, l'articolo 5 della Convenzione è stato violato,

nei confronti del ricorrente signor De Tommaso, anche e soprattutto perchè egli è stato illegittimamente "privato", della propria libertà personale -intesa come libertà fisica- e non soltanto limitato nella libertà di circolazione (Protocollo nr. 4 paragrafo 2)- e ciò al di fuori dei casi tassativamente previsti e consentiti dalle ipotesi da (a) ad (f) del paragrafo 1 dell'articolo 1 CEDU.

Tanto, mediante la costrizione a non uscire dalla sua abitazione, per alcun motivo, ogni giorno dalle ore 22:00 alle ore 6:00, sotto pena, in mancanza, della reclusione fino ad anni cinque, nonché dell'arresto in qualunque momento anche al di fuori dello stato di flagranza ai sensi dell'articolo 9 della Legge 1423/56.

In effetti, questa è una restrizione personale ben diversa dalla sola restrizione della libertà di circolazione "sul territorio di uno Stato" di cui si occupa l'articolo 2 del protocollo nr. 4 (e che riguarda le ore della giornata in cui non si è costretti a non uscire di casa): tale condizione infatti è del tutto uguale a quella che proprio l'ordinamento processuale penale italiano prevede per il cittadino sottoposto a custodia cautelare agli arresti domiciliari ovvero in detenzione domiciliare per espiazione di una condanna penale, col beneficio del permesso di uscire dall'abitazione allo scopo di trascorrere parte della giornata al lavoro.

Si tratta pur sempre di una privazione della libertà personale a livello fisico, nel momento in cui è vietato uscire dalla propria abitazione, la quale in questi casi equivale in tutto e per tutto, con i propri muri e le proprie porte chiuse, ai cancelli ed alle sbarre del carcere.

Anzi, giuridicamente la condizione di chi è costretto in casa perchè sorvegliato speciale è addirittura peggiore di chi è costretto in carcere: chi evade dal carcere o dagli arresti domiciliari per custodia cautelare, infatti, commette in Italia il reato di evasione, punito dall'articolo 385 del codice penale con la pena della reclusione sino ad anni uno; il sorvegliato speciale

con obbligo di soggiorno -qual era il signor De Tommaso- invece, se "evade" da casa sua negli orari prestabiliti e proibiti, commette il reato di cui all'articolo 9 precitato, può essere arrestato e condotto in carcere in qualunque momento ed è punito con la pena della reclusione non fino ad anni uno, ma fino ad anni cinque!

Del resto, non è un caso se sia la Costituzione italiana (articolo 13), che la legge penale italiana, nonché lo stesso articolo 5 CEDU (alinea b-c-f) equiparano, prevedendole espressamente ed alternativamente, la "privazione" alla "restrizione" della libertà personale, e la "detenzione" allo "arresto" di una persona.

Né crediamo sia possibile invocare in senso contrario le sentenze di codesta Corte. Già la sentenza Guzzardi contro Italia e la sentenza Engel contro Olanda hanno chiarito che la privazione di libertà va valutata con riferimento al caso concreto e può essere di vario grado o intensità senza perdere la propria natura o essenza. Di più, esse ormai possono essere integrate da una giurisprudenza evolutiva, in relazione agli specifici profili di fatto e di diritto che qui proponiamo a proposito dell'equivalenza tra privazione o restrizione della libertà fisica ed obbligo di restare chiusi nella propria abitazione.

L'accoglimento delle nostre doglianze e delle nostre tesi giuridiche non comporta, pertanto, come invece ritiene (e chiede di impedire che avvenga) il Governo, una negazione di validità alla giurisprudenza consolidata di codesta Corte; ma, al contrario, ne costituirebbe la conferma ed il miglioramento, reso necessario dalla diversità dei ricorsi sollevati e dal progredire dei tempi ai quali, tuttavia, l'ordinamento giuridico italiano purtroppo non riesce o non vuole adeguarsi.

Vi è stata, in conclusione, sicura violazione, per tutte le ragioni anzidette, dell'articolo 5 paragrafo 1 della Convenzione.

E si tratta di violazione per la quale l'ordinamento italiano non prevede

alcuna possibilità per il ricorrente di ottenere un risarcimento, diversamente da quanto è invece previsto e possibile secondo il codice di procedura penale, per i soli casi di ingiusta custodia cautelare (articolo 314) e di carcerazione frutto di errore giudiziario (articolo 643).

Nè è valido l'argomento speso oggi dal Governo secondo cui c'è in Italia la legge sulla responsabilità civile dei magistrati, perchè tutti sappiamo quanto sia stata ripetutamente sanzionata e censurata quella legge da codesta Corte a proposito della sua inefficienza, tant'è che pochissimi mesi fa il Parlamento l'ha di nuovo modificata. Neppure essa era pertanto validamente utilizzabile dal signor De Tommaso.

Conseguentemente, vi è stata altresì violazione degli articoli 5-4 e 13 della CEDU.

Vi è stata altresì evidentissima violazione del diritto di libera circolazione nel territorio dello Stato (Prot. 4-2), a causa dell'imposizione da parte del Tribunale, assolutamente ingiustificata e priva di fondamento motivato, dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza in aggiunta alla sorveglianza speciale. Non ha alcun senso giuridico opporre, sul punto, come pure fa il Governo, che non si trattò di un peso eccessivo per il signor De Tommaso in quanto egli lavorava nello stesso comune di residenza e comunque non chiese mai l'autorizzazione per allontanarsene, come scrive anche il Presidente del Tribunale di Bari per difendere il suo Ufficio: dire ciò, significa tacere alla Corte che il sorvegliato speciale per legge (articolo 7-bis della legge 1423/56) può richiedere tali autorizzazioni solo nel caso di "gravi e comprovati motivi di salute" (che per fortuna il signor De Tommaso non ebbe in quel periodo); che un semplice ritardo nel rientro a casa dopo tale autorizzazione -un semplice ritardo!- comporta una pena da due a cinque anni di reclusione (articolo 7-ter); e che comunque si tratta pur sempre di restrizione di una libertà fondamentale del cittadino garantita anche a livello costituzionale oltre che comunitario.

In presenza di tali violazioni dei diritti umani, è evidente che non possono dirsi rispettate le esigenze previste dal paragrafo 3) dell'articolo 2 del Protocollo 4, neppure con riferimento alla durata della procedura innanzi alla Corte d'appello, protrattasi per 200 giorni anziché al massimo per 30 giorni come stabilito dalla legge, senza che nulla possa imputarsi al signor De Tommaso per tale ritardo, addebitabile esclusivamente all'Autorità giudiziaria (ed alla quale peraltro, con l'atto di appello, il signor De Tommaso aveva anche invocato una sospensione dell'esecutività sottolineando il manifesto errore di persona in cui era incorso il Tribunale, nonché le gravissime conseguenze alle quali era sottoposto).

Il problema sul punto non sembra correttamente impostato dal Governo, secondo il quale si tratterebbe di un semplice superamento di un termine che non comporta la rottura del giusto equilibrio tra diritti fondamentali dell'individuo ed esigenze di tutela della collettività, considerato anche che nel caso di specie il signor De Tommaso avrebbe subito restrizioni molto limitate.

In primo luogo, ogni giorno trascorso dal ricorrente in regime di sorveglianza speciale ha costituito, poiché misura dichiarata illegittima, una rottura di tale equilibrio. L'equilibrio in questione può sussistere peraltro, solo in presenza di una misura di prevenzione legittima, giammai rispetto ad una violazione dei diritti umani.

In secondo luogo, il termine di 30 giorni è imposto dalla legge non già per consentire ai giuristi di dissertare astrattamente sulla sua natura perentoria o non perentoria, ma proprio perchè, essendo immediatamente esecutiva la sola decisione di primo grado, esso funge da parametro predeterminato di legalità per stabilire quale sia il sacrificio massimo che si può imporre ad un cittadino nel caso in cui la misura di prevenzione applicata sia poi dichiarata illegittima -ed annullata- in fase di impugnazione. Infatti, la legge italiana, diversamente da quanto invece è previsto per le misure di sicurezza

disciplinate dal codice penale (articoli da 199 a 240) non ammette alcuna possibilità di sospensione dell'immediata esecutività delle misure di prevenzione, neppure quando manifestamente illegittime.

Ciò costringe il cittadino sottoposto a misura, altresì, a rischiare oltre ogni ragionevole limite di incorrere molto facilmente nella commissione del reato di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. Ad esempio violando la prescrizione -sempre imposta nella prassi attuale dei tribunali italiani- di non adoperare telefoni o mezzi di telecomunicazione di qualunque genere (come se il fatto di comunicare con altre persone sia un fatto antisociale, persino in caso di bisogno); e quella, assolutamente generica ed indeterminata (quindi soggetta alle interpretazioni applicative più arbitrarie, oltre che discrezionali) di "vivere onestamente e rispettare le leggi dello stato".

Il Governo italiano a proposito di questa prescrizione, nelle proprie osservazioni scritte esclama che "tutti lo devono fare!" e quindi nella sostanza nega che ci si possa lamentare persino di una tale prescrizione. In realtà, tale prescrizione ha un valore e conseguenze completamente differenti per la persona sottoposta a sorveglianza speciale con l'obbligo del soggiorno (quale fu il ricorrente De Tommaso), poiché in teoria, in questo modo anche il fatto di violare una qualunque legge civile o amministrativa (e non solo penale), in Italia può diventare reato punibile con una pena fino a cinque anni di reclusione.

Ed al sottoscritto difensore non sono affatto mancati casi di questo genere nella propria esperienza professionale, e proprio nel distretto del Tribunale di Bari.

Tutto ciò, in uno stato, quale quello italiano, storicamente noto per essere la "culla del diritto". E che Corrado Pallenberg, in un preziosissimo libro-verità di tanti anni fa e che ebbi la fortuna di leggere da adolescente, già invece denunciava severamente come "Culla del diritto, tomba della

giustizia".

Vi è stata, infine, violazione dell'articolo 6-1 CEDU, per violazione al diritto alla pubblicità dell'udienza, come ammesso espressamente dal Governo e sulla quale quindi non dobbiamo dire più nulla.

Vi chiediamo, pertanto, Eccellentissimo Signor Presidente ed Eccellentissimi signori Giudici della Grande Camera, di accogliere tutte le istanze rivoltevi dal ricorrente.

Con la certezza che la Vostra decisione sarà in ogni caso la più giusta, Vi auguriamo buon lavoro, e Vi ringraziamo per l'onore che ci avete concesso con la vostra attenzione e la vostra pazienza nell'ascoltarci.

Strasburgo, il 20 maggio 2015

()